



COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE
Città Metropolitana di Firenze

REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI e
COSTITUZIONE DELLE UNIONI CIVILI

Adottato con Delibera di Consiglio Comunale n. _____ del _____

Articolo 1

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di celebrazione del matrimonio civile come regolato dalle disposizioni di cui dall'art. 106 all'art. 116 del Codice Civile.
2. La celebrazione del matrimonio è attività istituzionale garantita.

Articolo 2 – Disposizioni generali

1. La celebrazione del matrimonio civile è attività istituzionale gratuita quando sono rispettate tutte le seguenti condizioni:
 - a) almeno uno degli sposi è residente a Capraia e Limite;
 - b) la cerimonia avviene all'interno del Palazzo Comunale, sito in Piazza VII Marzo 1944 n. 9;
 - c) la cerimonia avviene durante l'orario di servizio dell'Ufficio Sportello al cittadino in vigore in quel momento.
2. Il matrimonio celebrato fuori dai casi previsti dal precedente comma è soggetto al nulla osta dell'ufficio comunale competente e al pagamento di una tariffa stabilita dall'Amministrazione.

Articolo 3 - Funzioni

1. Per la celebrazione dei matrimoni civili il Sindaco può delegare le funzioni di Ufficiale di Stato Civile ai dipendenti a tempo indeterminato. Possono celebrare i matrimoni civili anche i consiglieri, gli assessori comunali o i cittadini italiani che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale, previa apposita delega del Sindaco.

Articolo 4 - Luoghi di celebrazione

1. Il matrimonio civile può essere celebrato, su domanda degli interessati, oltre che all'interno del Palazzo Comunale sito in Piazza VIII Marzo 1944 n. 9, anche:
 - a) presso la struttura di proprietà comunale denominata Fornace Pasquinucci – Capraia Fiorentina Piazza Dori, già denominata “casa comunale”;
 - b)- presso strutture private nella disponibilità del comune.

2. Nel caso di cui alla lettera b) le strutture sono individuate con apposito atto della Giunta Comunale, e, per queste occasioni, assumono la denominazione di “casa comunale”.

Articolo 5 - Orario della celebrazione

1. I matrimoni si svolgono di norma durante l'orario di apertura al pubblico dell'Ufficio Sportello al Cittadino. La celebrazione del matrimonio fuori da questo orario potrà avvenire, su domanda degli interessati, previo assenso da parte dell'Ufficio suddetto e pagamento della relativa tariffa.

2. Le celebrazioni sono comunque sospese durante le seguenti feste: 1° e 6 gennaio; la domenica di Pasqua ed il giorno successivo (lunedì dell'Angelo); 25 aprile; 1° maggio; 2 giugno; 15 agosto; 1° novembre, 8, 25 e 26 dicembre. La celebrazione dei matrimoni è inoltre sospesa il 10 agosto, festa del Patrono, ed in occasione delle consultazioni elettorali.

Articolo 6 – Tariffe

1. La celebrazione dei matrimoni civili è gratuita nei casi di cui al precedente art. 2, comma 1.

2. Per la celebrazione di matrimoni presso uno dei luoghi individuati ai sensi dell'articolo 4, comma 1 lett. a) e b), è dovuto il pagamento dell'importo delle tariffe così come stabilite con deliberazione del Consiglio Comunale in prima istituzione e variate poi per gli anni successivi dalla Giunta Comunale. Le predette tariffe sono da considerarsi valide fino a che non vengono variate dalla Giunta Comunale, tenendo conto:

- del costo del personale necessario per l'espletamento del servizio;
- del costo dei servizi offerti per la celebrazione del matrimonio (allestimento sala, spese gestionali, consumi e elettrici e riscaldamento, spese di pulizia, etc.)

Articolo 7 - Organizzazione del servizio

1. L'Ufficio comunale competente all'organizzazione della celebrazione dei matrimoni è l'Ufficio Sportello al Cittadino, in collaborazione con l'Ufficio Segreteria del Sindaco relativamente all'utilizzo delle sale.

2. La visita delle sale destinate alla celebrazione dei matrimoni civili può essere effettuata da parte dei richiedenti solo su appuntamento.

3. La richiesta relativa all'uso delle sale deve essere inoltrata almeno 30 (trenta) giorni prima della data del matrimonio all'Ufficio Sportello al Cittadino che, entro 10 (dieci) giorni dalla presentazione della domanda, accorderà l'autorizzazione per l'utilizzo della sala, oppure comunicherà le ragioni del mancato accoglimento della richiesta.

4. Nei casi in cui è previsto il pagamento di una tariffa, la prenotazione della sala non sarà effettiva fino a quando i richiedenti non trasmetteranno la ricevuta di avvenuto pagamento della relativa tariffa all'Ufficio Sportello al Cittadino. Il pagamento potrà essere effettuato secondo le indicazioni date dallo stesso Ufficio. Il mancato pagamento al 15° (quindicesimo) giorno antecedente la celebrazione del matrimonio costituisce implicita rinuncia da parte dei richiedenti, sollevando da ogni e qualsivoglia responsabilità l'Amministrazione Comunale.

5. Qualora i servizi richiesti non venissero prestati, in tutto o in parte, per causa imputabile al Comune, sarà il Comune stesso a provvedere alla restituzione totale o parziale delle somme eventualmente corrisposte. Nessun rimborso spetterà qualora la mancata prestazione dei servizi richiesti sia imputabile ai richiedenti.

Articolo 8 – Allestimento della sala

1. I richiedenti possono, a propria cura e spese, arricchire la sala ove si celebra il matrimonio con ulteriori addobbi che, al termine della cerimonia, dovranno essere integralmente rimossi, sempre a cura dei richiedenti.

2. E' assolutamente vietato spargere riso, coriandoli, confetti ed altro all'interno dei locali utilizzati per la cerimonia, che dovranno essere restituiti nelle medesime condizioni in cui sono stati concessi per la celebrazione.

Il comune di Capraia e Limite si intende sollevato da ogni responsabilità legata alla custodia degli addobbi temporanei disposti dai richiedenti.

Nel caso si verificassero danni alle strutture concesse per la celebrazione, l'ammontare degli stessi sarà addebitato al soggetto richiedente la sala.

Articolo 9: Disposizioni finali ed entrata in vigore

1. Il presente Regolamento si applica anche alle costituzioni delle Unioni Civili per cui dove si legge "celebrazione matrimonio civile" deve intendersi anche per le costituzioni delle Unioni Civili.

2. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecuzione della delibera consiliare di approvazione. Da tale data sono abrogate tutte le norme con esso contrastanti.

3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alla vigente normativa in materia.